



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per le Risorse Umane

DG.14

Ai Direttori Generali

Ai Responsabili degli Uffici
Speciali

Ai Responsabili delle Strutture
di Missione

Ai Responsabili delle Strutture:
Staff Raccordo con le Autorità di
Gestione
dei Fondi Europei e
Responsabile P.R.A.

Ufficio del Datore di Lavoro
(50.14.81)

Struttura tecnica di supporto
O.I.V. (50.14.83)

Supporto al Responsabile della
Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza
(50.14.94)

Ai Responsabili delle Segreterie
degli Assessori

Al Responsabile dell'Ufficio VI
degli U.D.C.P.

E p.c.

Al Presidente della Giunta
Regionale della
Campania
per il tramite degli
Uffici di
Gabinetto

All'Assessore alle
Risorse Umane

Oggetto: Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Ordinanza n. 19 del 20.03.2020.

Come è noto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n°70 del 17 marzo u.s. il decreto-legge in oggetto, recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale.

Le citate disposizioni seguono quelle recentemente già impartite con Direttiva n. 2/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri rubricata: *“indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*.

Tra le disposizioni del Decreto Legge di particolare rilevanza, si riporta quella dell'art. 87 intitolato *“Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali”* che prevede :

“1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza; b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81. 2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione. 3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 4.omissis.....”

Il successivo DPCM del 22 marzo 2020 ha confermato, per le Pubbliche Amministrazioni, le previsioni dell'art. 87, comma 1, del DL n. 18/2020.

Pertanto, tenuto conto di quanto disposto dalla citata normativa ed anche dall' Ordinanza n. 19 del 20.03.2020 del Presidente della Giunta Regionale, adottata in materia di igiene e sanità pubblica per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid – 19, si richiamano tutti gli uffici, ed attraverso essi gli enti vigilati e le società a controllo pubblico, alla stretta osservanza delle disposizioni di cui alla Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica n. 2/2020, del DPCM 11 marzo 2020 e del citato art. 87 del decreto legge 17 marzo 2020.

Quanto sopra, *“al fine di limitare la presenza del personale e dell’utenza degli uffici – salvo che per i servizi necessari a fronteggiare l’emergenza ed i servizi pubblici essenziali - ai soli casi in cui la presenza fisica sia strettamente indispensabile per lo svolgimento delle attività individuate come urgenti ed indifferibili ai sensi della citata disciplina statale, ove non risulti possibile l’erogazione della prestazione in modalità telematica e comunque previa specifica prenotazione degli eventuali utenti, al fine del rispetto delle attuali misure di sicurezza”*.

Vogliono, pertanto, le SS.LL. – ciascuna per gli uffici e le funzioni di rispettiva competenza - predisporre i conseguenti atti organizzativi in continuità al percorso già avviato.

Maria Messina
(F.to Maria Messina)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. n. 39/1993